

Prot. n. 1912
Class.
Fasc.

Faenza, 18 gennaio 2012

Oggetto: IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE : NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI

IL SINDACO

- Visto l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;
- Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 355 del 08/05/2002;
- Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 208 del 5/02/2009 che ha introdotto radicali innovazioni in materia di orari dei distributori di carburante;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 che stabilisce i nuovi criteri in base ai quali i Comuni determinano gli orari e i turni di apertura degli impianti di distribuzione carburanti situati lungo la viabilità ordinaria;
- Considerato che in base ai nuovi criteri regionali il servizio all'utenza con presenza del gestore può essere esteso dal Comune da 52 ore settimanali fino a 60 ore settimanali;
- Richiamata la deliberazione del C.C. di Faenza n. 272 del 15.11.2010 recante "Faenza Città d'arte - Indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita" con la quale sulla base dell'art. 50 c.7 del D.Lgs. 267/2000 sono state dettate nuove linee di indirizzo in materia di orari, stante il fatto che Faenza è riconosciuta come "città d'arte";
- Richiamata l'Ordinanza del Sindaco prot. 34536 del 16.09.2011 con la quale, sulla base della deliberazione del C.C. di Faenza n. 272 del 15.11.2010 e della Deliberazione della Giunta Regionale n.1266/2011 del 5.09.2011, è stato disposto che Faenza è città d'arte in tutto il territorio comunale e per l'intero periodo annuale, con conseguente facoltà per tutte le attività commerciali di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e di non osservare la chiusura domenicale dell'esercizio e quella festiva;
- Dato atto dell'importante scelta che è stata assunta in materia di orari delle attività commerciali, con la quale si sono attribuite le più ampie facoltà alle imprese al fine di rendere un servizio ai consumatori e ai turisti il più ampio e completo possibile;
- Dato atto che anche il Governo con l'art. 31 del DL 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011 si è sovrapposto in un processo di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi;
- Rilevato che le norme vigenti in materia di distribuzione dei carburanti non prevedono, in analogia con il commercio al dettaglio, deroghe specifiche per la disciplina degli orari degli impianti di distribuzione situati nei comuni classificati città d'arte, e che, tuttavia, si impone la necessità di prevedere per gli impianti di distribuzione situati nel territorio faentino le più ampie facoltà di apertura previste dalla normativa regionale vigente;
- Considerata la possibilità di cogliere l'occasione offerta dalla disciplina regionale di estendere l'orario settimanale massimo degli impianti di distribuzione da 52 ore a 60 ore, al fine di attribuire agli utenti un servizio sempre più ampio e completo;
- Ritenuto che il passaggio da una disciplina comunale basata sulle 52 ore e su un regime degli orari fissato inderogabilmente per tutti gli impianti, ad una nuova disciplina basata sui nuovi criteri regionali che prevedono il limite delle 60 ore con facoltà di scelta

- del proprio orario ritenuto ottimale (dentro a limiti pre-definiti), possa introdurre elementi di flessibilità degli orari di apertura degli impianti a tutto vantaggio delle imprese e degli utenti;
- Rilevato che la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 prevede, comunque, due fasce di apertura garantita dalle 09 alle 12 e dalle 15 alle 18 nelle giornate dal lunedì al sabato non festivi, e che, pertanto, tali orari di apertura dovranno, comunque, essere rispettati, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura settimanale;
 - Considerato che per l'utenza il poter contare su un orario di apertura più ampio con presenza del gestore nelle fasce orarie sopra indicate costituisce un vantaggio indiscutibile;
 - Considerato che la normativa vigente impone all'Amministrazione comunale di disciplinare la turnazione domenicale e festiva degli impianti garantendo l'attività degli stessi almeno nella misura del 20% di quelli esistenti e funzionanti;
 - Premesso che la rete distributiva faentina in materia di carburanti si connota sempre più per una quasi totale "selfizzazione" degli impianti;
 - Dato atto che nelle giornate domenicali o festive il servizio può essere garantito anche attraverso l'apertura di impianti in modalità self-service pre-pagamento, come stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1421/2010 del 27.09.2010;
 - Rilevato che su 22 impianti per la distribuzione di carburanti attivi sul territorio comunale 21 risultano dotati di apparecchiatura self service, per cui è ampiamente assicurato il servizio ben oltre la soglia minima del 20 per cento;
 - Ritenute sufficientemente garantite le esigenze di copertura dell'erogazione del servizio complessivamente inteso nelle giornate domenicali e festive, nonché nelle giornate di chiusura infrasettimanale, stante il consistente numero di apparecchiature self service presenti e funzionanti sul territorio, per cui non sussiste alcun obbligo di definire specifiche turnazioni;
 - Sentite le Associazioni rappresentative dei gestori, le Associazioni rappresentative dei titolari degli impianti e le Associazioni rappresentative dei consumatori;
 - Visto l'art. 50 c.7 del D.Lgs n. 267/2000;
 - Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010;

ORDINA

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione e ai gestori degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico situati nel territorio del Comune di Faenza di osservare quanto segue:

1. A decorrere dal 6 febbraio 2012 l'orario di apertura degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico, con presenza del gestore, può essere aumentato fino ad un massimo di 60 ore settimanali computate dal lunedì alla domenica.
2. Gli impianti nel rispetto del limite minimo di 52 ore settimanali e nel rispetto del limite massimo di 60 ore settimanali (computate dal lunedì alla domenica) devono garantire, con la presenza del gestore, l'apertura nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, fatta salva l'eventuale chiusura settimanale antimeridiana o pomeridiana, stabilendo liberamente l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto.

3. Nell'articolazione di detto orario dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla Regione Emilia Romagna con la Deliberazione della Giunta n. 1421/2010 :
 - a) apertura non prima delle ore 5;
 - b) chiusura non dopo le ore 22, fatta salva la possibilità di richiedere l'orario notturno;
 - c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
 - d) possibilità di chiusura domenicale o festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero.
4. La comunicazione dell'orario giornaliero che si intende prescegliere, della giornata in cui verrà effettuata l'eventuale chiusura antimeridiana o pomeridiana, dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo PEC o fax con allegata copia del documento di identità, da inviarsi almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce. L'orario prescelto con la comunicazione di cui sopra non può essere modificato se non sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultima comunicazione.
5. Fino a quando non viene effettuata la comunicazione di cui al punto 4., continua ad applicarsi l'orario da ultimo in vigore disciplinato dall'Ordinanza prot. n. 467/2010 del 16/12/2010 come segue :

ORARI GIORNALIERI DI APERTURA

L'orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è il seguente:

PERIODO ESTIVO: DAL 1° MAGGIO AL 31 AGOSTO

MATTINO	DALLE ORE 7,00	ALLE ORE 12,30
POMERIGGIO	DALLE ORE 15,30	ALLE ORE 19,30

Nella giornata in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7 alle 12,30.

PERIODO INVERNALE : RESTANTE PERIODO

MATTINO	DALLE ORE 7,30	ALLE ORE 12,30
POMERIGGIO	DALLE ORE 15	ALLE ORE 19

Nella giornata di sabato, in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7,30 alle 12,30.

Nelle giornate festive e di domenica non sarà effettuata l'apertura con presenza del gestore.

6. L'apertura domenicale e festiva per tutto o per parte dell'orario giornaliero va computato nel monte ore settimanale che non può superare le 60 ore.
7. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
8. Le comunicazioni di cui al punto 4. non conformi ai limiti e alle disposizioni sopra riportate sono considerate irricevibili e non attribuiscono alcuna facoltà di esercizio

dell'orario comunicato in difformità ai limiti e alle disposizioni di cui sopra. L'accertamento dell'esercizio dell'attività dell'impianto in difformità rispetto all'orario comunicato o, comunque, in violazione alle disposizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste.

9. La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto è sanzionata ai sensi di legge.
10. Gli effetti del presente atto decorrono dal 6 febbraio 2012; fino al 5 febbraio 2012 è in vigore l'Ordinanza prot. n. 467/2010 del 16/12/2010, che deve intendersi abrogata con effetto dal 6 febbraio 2012, con l'entrata in vigore del presente atto. Dalla data di adozione del presente atto è data facoltà di presentare la comunicazione dell'orario prescelto di cui al punto 4., fermo stando che gli effetti della comunicazione decorrono in questa fase dal 6 febbraio 2012.

IL SINDACO

TT/tt